

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

nell'interesse della sig.ra **Verde Silvia**, nata a Milano (MI), il 29.09.1984, c.f. VRDSL84P69F205X, residente a Lissone (MB), via Caprera n. 1, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; tel. e fax 091/7794561), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; tel. e fax 091/7794561), Tiziana De Pasquale (c.f. DPSTZN82L60G273Q; tel. e fax 091/7794561) e Gerlando Palillo (c.f. PLLGLN94D06A089O; tel. e fax 091/7794561), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo, via della Libertà 62, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it; gerlando.palillo@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (c.f. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Palermo, via G. Fattori n. 60;
- **U.S.R. per la Sicilia, Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo** (c.f. 80012100824), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Palermo, via San Lorenzo colli, n. 312/g;

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle GPS di Palermo, classe di concorso **A028 – Matematica e Scienze**, concorrenti all'attribuzione di incarichi di supplenza annuali (al 31/08) o sino al termine delle



attività didattiche (sino al 30/06) nelle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda *“informatizzazione nomine supplenze”*.

IN FATTO

1. – Con l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 (**doc. 1**), il Ministero dell’Istruzione e del Merito, odierno resistente, ha disposto l’aggiornamento e/o l’inserimento nelle GPS, finalizzate alla stipula di contratti di supplenza annuali (sino al 31/08) o sino al termine delle attività didattiche (al 30/06), distinte in I e II fascia, di cui la prima riservata a coloro i quali siano abilitati su materia e/o specializzati su sostegno.

2. - L’odierna ricorrente, docente precaria in possesso di regolare titolo di accesso per la classe di concorso **A028 – Matematica e Scienze**, nel termine previsto dalla regolamentazione di cui sopra ha presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS di Palermo per la classe di concorso anzidetta (**doc. 2**). In seguito della pubblicazione di predetti elenchi, la ricorrente è stata collocata nella II fascia, alla posizione n. 58 con punti 123 (**doc. 3**).

Utilmente collocata nelle graduatorie di cui sopra, la ricorrente ha espresso, entro il 16 agosto 2022, le preferenze necessarie all’assegnazione delle supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche mediante domanda telematica denominata *“informatizzazione nomine supplenze”* (**doc. 4**), indicando le proprie preferenze.

3. - Ai sensi dell’art. 12, comma 5, O.M. 112/2022, l’Amministrazione scolastica assegna gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata (c.d. algoritmo) nell’ordine delle classi di concorso/tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.

4. - In virtù dei titoli e del punteggio posseduto, parte ricorrente era in posizione utile per ambire al conferimento di un incarico a tempo determinato.

Tuttavia così non è stato: già dalla pubblicazione del I e II bollettino delle nomine è emerso, infatti, che sono stati conferiti incarichi di supplenza a docenti collocati in posizione deteriore rispetto a quella dell’odierna ricorrente, e quindi con punteggi inferiori al suo, (**doc. 6**).

È sufficiente notare, in via meramente esemplificativa, che:

- nel primo turno l’Amministrazione resistente ha assegnato al docente Ferina Pierluigi – in posizione n. 768 della graduatoria di interesse della parte ricorrente – ha ottenuto la cattedra fino al



termine delle attività didattiche presso la scuola C.B. CAVOUR-PESTALOZZI (PAMM8AU01R), indicata dalla parte ricorrente tra le proprie scelte sia per gli incarichi annuali sia per gli incarichi al termine delle attività didattiche. (Cfr. pag. 3 e 8 dell'informatizzazione delle supplenze – **doc. 4**).

- nel secondo turno, la docente Zizzo Elisabetta è stata assegnataria di contratto annuale dalla seconda fascia delle GPS presso la scuola S.M. A. DA MESSINA (codice PAMM854017). Eppure, la parte ricorrente aveva indicato tale istituto tra le proprie scelte sia per gli incarichi di tipo annuale sia per gli incarichi fino al termine delle attività didattiche e, malgrado ciò, non è riuscita ad ottenere alcun incarico. (Cfr. pag. 7 dell'informatizzazione delle supplenze – **doc. 4**).

Ancora più gravemente, la parte resistente ha mantenuto lo stesso contegno nei successivi turni di nomine – il III, il IV e il V – così estromettendo definitivamente la parte ricorrente dalla possibilità di ricevere conferimenti di incarico al termine delle attività didattiche o annuali. (**Doc. da 5 a 7**)

Tale circostanza è palese nella fattispecie di cui è causa in cui la parte ricorrente è stata dapprima convocata per incarichi orari, certamente meno convenienti rispetto a quelli legittimamente spettanti. (**Doc. 8**)

Ciò dimostra che l'Amministrazione resistente ha inspiegabilmente considerato l'odierna ricorrente come rinunciataria all'incarico – e quindi all'intera procedura – e per tale ragione non ha potuto partecipare ai successivi turni di nomina.

Tutto ciò è dovuto al meccanismo di funzionamento dell'algoritmo di cui si è avvalso il Ministero dell'Istruzione e del Merito: difatti, tale sistema informatico, al fine di individuare l'avente diritto al posto scorre gli elenchi e attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. (**Doc. 9**)

Detto meccanismo, qualora non riesca a "incrociare" in uno specifico turno di nomina i dati in suo possesso, considera il docente interessato come rinunciatario e al successivo turno di nomina lo salta a titolo definitivo, senza possibilità di tornare indietro, permettendo, così, a docenti con punteggi più bassi e quindi meno meritevoli di scavalcare insegnanti con punteggi notevolmente più alti.

A causa di tale meccanismo illegittimo, per il presente anno scolastico, la docente ricorrente si è trovata a dovere accettare incarichi su posto di sostegno di poche ore settimanali e solo a partire



dal mese di gennaio 2023, con grande pregiudizio sia dal punto di vista professionale che economico.

Questo, infatti, è quanto avvenuto nel caso di specie.

5. – Le operazioni di attribuzione delle supplenze annuali e/o brevi per l'a.s. 2022/23 presentato gravi profili di illegittimità e, pertanto, si è costretti a ricorrere a codesto On.le Tribunale affinché voglia accogliere le doglianze dell'odierna ricorrente per il seguente motivo in

DIRITTO

Violazione del principio meritocratico del maggior punteggio e dell'art. 3 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, O.M. 112/2022; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5, O.M. 112/2022 e della circolare ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022; eccesso di potere per illogicità dell'azione amministrativa e disparità di trattamento;

1.1. - Come anticipato in narrativa, **parte ricorrente**, pur inserita nella II fascia delle GPS di Palermo, nelle varie operazioni di nomina succedutesi **è stata superata da docenti collocati in posizione deteriore rispetto alla sua e con minor punteggio**, senza che questi fossero in possesso di titoli di preferenza né di servizio specifico idonei a giustificare tale superamento.

Il che rende ingiusta, irragionevole e affetta da abnorme erroneità la procedura di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2022/23.

Il sistema informatico, cui la P.A. resistente ha affidato lo svolgimento del procedimento *de quo*, non è stato in grado di tradurre in termini informatici le disposizioni rilevanti in materia, dimostrandosi fallace soprattutto sotto il profilo relativo al mancato rispetto del principio meritocratico e di corretto scorrimento della graduatoria.

La violazione di detti principi è, nel caso di specie, **inconfutabile!**

E invero, dai bollettini delle nomine *supra* citati emerge con evidenza che sono stati assegnati incarichi di servizio a docenti collocati in posizione deteriore rispetto a quella di parte ricorrente

I macroscopici errori commessi in seno alla procedura di cui in oggetto, in particolare l'erronea considerazione del punteggio dei docenti nell'assegnazione delle sedi, integrano una violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.*, avendo prodotto palesi e irragionevoli discriminazioni tra docenti.



La circostanza che l'assegnazione degli incarichi di supplenza sia avvenuta sulla base di una procedura gestita da un sistema informatico «non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto la sua nelle GPS.» (Trib. di Frosinone, Sez. Lavoro, accoglimento totale n. cronol. 2813/2022 dell'11/02/2022, RG n. 3560/2021 – **doc. 10**), non sussistendo «valide ragioni per giustificare il fatto che la ricorrente è stata di fatto pretermessa nell'assegnazione delle sedi ...» (Trib. di Cagliari, Sez. Lavoro, accoglimento totale n. cronol. 12825/2022 del 7/12/2022, RG n. 3227/2022-1 **doc. 11**).

Segnatamente, l'algoritmo ministeriale, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi eventuali diritti di riserva e/o precedenza, arrivato alla posizione del candidato "X", se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio (o precedenza, preferenza o riserva), lo considera **automaticamente e inderogabilmente rinunciatario** per quella classe di concorso escludendolo dai turni successivi, con la conseguenza che il candidato non potrà più ricevere nomine per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico.

L'Amministrazione scolastica ritiene che la ricorrente debba considerarsi quale "rinunciataria all'incarico" con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 12, comma 11, O.M. 112/2022, a tenore del quale "Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento."

Orbene, la tesi sostenuta dalla parte resistente deve essere disattesa per le seguenti ragioni.

È d'uopo richiamare l'art. 12, comma 4, O.M. 112/2022: "La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, **limitatamente alle preferenze non espresse**, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, **sarà considerato rinunciatario con**



riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza."

Ebbene, la semplice lettura della disposizione consente di distinguere due diverse fattispecie:

1. rinuncia all'incarico;
2. rinuncia alla sede.

La prima, ossia la *"rinuncia all'incarico"*, consegue a un contegno attivo del docente il quale, ricevuta una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, si determina a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. Le ripercussioni, in questo caso, sono particolarmente significative: il docente rinunciario dell'incarico verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Al contrario, nel caso di *"rinuncia alla sede"*, il docente attraverso l'istanza telematica ha espresso un chiaro interesse a partecipare alla procedura di reclutamento, rendendosi, però, disponibile ad assumere l'incarico solo in determinate sedi e non in altre.

Nel caso di specie, la ricorrente, non indicandole specificatamente al momento dello svolgimento della procedura informatizzata, avrebbe rinunciato – secondo il sistema predisposto dall'Amministrazione - a determinate sedi, non all'incarico in sé: difatti, soltanto questa seconda ipotesi integra una vera e propria forma di rinuncia, laddove, invece, quella definibile come *"rinuncia alla sede"* integra più correttamente un semplice rifiuto di partecipare alla procedura per determinate sedi, non rinunciando, però, ad alcun incarico per il semplice fatto che un incarico non le è stato assegnato.

Sicché appare evidente l'errore interpretativo (sul concetto di rinuncia) in cui è incorsa l'Amministrazione scolastica: la conclusione cui questa giunge – pretermissione definitiva della ricorrente dalla procedura di reclutamento - non può condividersi poiché confonde le due forme di rinuncia sopra descritte, applicando alla fattispecie della *"rinuncia alla sede"* le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della *"rinuncia all'incarico"*.

La sola mancata presentazione dell'istanza di scelta delle preferenze costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi da tutte le graduatorie; diversamente, la mancata indicazione di alcune sedi costituisce rinuncia limitatamente alle sedi non espresse, non precludendo, in alcun modo, il diritto a partecipare alle operazioni di assegnazioni di nuove supplenze.



Ne consegue che l'estromissione della ricorrente dall'intera procedura di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2022/2023 deve ritenersi illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la *ratio* dell'art. 12, comma 4, O.M. 112/2022.

Ma, anche a non volere considerare tale inconfutabile dato, nella fattispecie oggetto di causa, l'Amministrazione resistente non ha considerato la ricorrente per l'assegnazione di cattedre e sedi dalla stessa inserite tra le proprie scelte, assegnandole inspiegabilmente ed illegittimamente a docenti situati in posizione deteriore in graduatoria.

1.2 - La legittimità dell'utilizzo di sistemi informatici da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stata già oggetto di scrutinio da parte della magistratura ordinaria con riferimento alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/17.

In particolare, la Corte d'Appello di Roma, nella sentenza n. 1617/20, censurando l'utilizzo dell'algoritmo nelle operazioni di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2016/17, ha sottolineato il principio di non esclusività della decisione algoritmica: nel caso in cui una decisione automatizzata «*produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona*», questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.

Di egual tenore risultano due pronunce con le quali, rispettivamente, le Sezioni Lavoro dei Tribunali di Frosinone (Cfr. doc. 11) e Cosenza (**Doc. 12**) hanno censurato l'utilizzo dell'algoritmo ministeriale nelle operazioni di attribuzione delle supplenze per l'a.s. 2021/2022.

In particolare, il Tribunale di Frosinone, con ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 2813 dell'11 febbraio 2022, ha precisato che «*l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS*» (cfr. **doc. 10**); altresì, il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 2 novembre 2022, ha ritenuto che «[...] l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio in graduatoria.» (Cfr. **doc. 12**).



Con riferimento, invece, alle supplenze dell'a.s. 2022/2023, le Sezioni Lavoro dei Tribunali di Cagliari (Cfr. **Doc. 11**) e Latina (**Doc. 13**) hanno accordato la tutela in favore di docenti che, come l'odierna ricorrente, erano stati scavalcati da colleghi con minore punteggio.

Parimenti, il Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi su di un caso analogo a quello per cui si procede, ha precisato che «*Il ricorso all'algoritmo all'interno del procedimento amministrativo non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele procedimentali e in particolare dell'obbligo di motivazione del provvedimento ex art. 3 l. 241 del 1990, il quale, al contrario, in questi casi appare rafforzato.*

Il principio di trasparenza impone che nelle decisioni amministrative algoritmiche il processo automatizzato sia reso non solo conoscibile nei suoi aspetti tecnici, ma anche comprensibile, mediante una spiegazione che lo traduca nella "regola giuridica" ad esso sottesa, così rendendolo intellegibile nei suoi destinatari. Ciò al fine di consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., dall'altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.» (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 14 novembre 2022, n. 7003).

L'utilizzo di un sistema basato su un algoritmo nell'azione amministrativa non è, quindi, di per sé illegittimo purché siano assicurati:

- a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Cons. St., sez. VI, sentenze nn. 881/20; 8474/19, 8473/19, 8472/19, 2270/19).

È evidente, quindi, come sia il G.A. che il G.O. abbiano ritenuto illegittima la **devoluzione esclusiva** a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico.

Un principio, quello di non esclusività della decisione algoritmica, che si ricava dall'art. 22 del Regolamento UE 679/2016 (*General Data Protection Regulation GDPR*) secondo cui "*L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona*".



Nel caso in esame parte ricorrente lamenta che, a causa di un errore addebitabile all'algoritmo di cui l'Amministrazione scolastica non si è avveduta non avendo svolto le dovute verifiche, non ha ottenuto alcun incarico.

La palese mancanza di chiarezza circa le modalità di funzionamento dell'algoritmo e, più in generale, sui criteri mediante i quali si è proceduto alle assegnazioni delle sedi integrano un grave vizio della procedura *de qua*, essendo stati violati principi cardine dell'azione amministrativa quali quello di trasparenza dell'azione amministrativa e di buon andamento della stessa, di cui all'art. 97, comma 2, Cost.

1.3 – Senza recesso alcuno di quanto sinora esposto, l'illegittimità della condotta amministrativa rileva, peraltro, sotto altro e diverso profilo.

Parte ricorrente, infatti, si è vista scavalcata anche da docenti inseriti nella II fascia delle GPS di Palermo, **utilizzabili solo in subordine alle GPS prima fascia e, dunque, in seguito al loro esaurimento e/o incapienza.**

Come previsto, infatti, dall'art. 2, comma 5, dell'O.M. 112/2022 (e ribadito dalla circolare ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022): *“Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS prima fascia e quindi seconda fascia di cui all'art. 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'art. 11”.*

Sicché, i posti rimasti liberi e/o vacanti vanno assegnati con precedenza ai docenti iscritti nelle GAE, sulla base del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, presso gli istituti indicati in via preferenziale nella domanda. Solo in caso di incapienza delle GAE, si procede con le GPS, attingendo il personale docente dalla I fascia di queste ultime, riservata agli abilitati e/o specializzati sul sostegno, e, **solo in caso di ulteriore incapienza**, si passa alla II fascia.

Orbene, le succitate previsioni normative non hanno trovato applicazione nel caso di specie posto che – come detto – gli incarichi di servizio a tempo determinato sono stati attribuiti, del tutto illegittimamente e senza alcuna valida motivazione, **a docenti collocati in posizione deteriore rispetto a quella di parte ricorrente o nella II fascia delle GPS di Palermo.**



Da quanto sin qui illustrato in fatto e diritto emerge con evidenza il danno professionale ed economico che sta subendo parte ricorrente sia in termini professionali ed economici. Pertanto, le descritte illegittimità giustificano le seguenti richieste di risarcimento danno in forma specifica e per equivalente.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 2058 c.c., a parte ricorrente spetta il risarcimento del danno in forma specifica con la condanna dell'Amministrazione resistente a emettere tutti gli atti ritenuti necessari affinché ottenga la nomina legittimamente spettante sulla base del posto ricoperto in graduatoria o altra equivalente che altrimenti avrebbe maturato laddove fosse stata ritenuta idonea, nonostante l'inserimento con riserva, alla stipula di un contratto. Alla stessa spettano inoltre tutti i diritti conseguenti di natura economica da rinvenirsi nella corresponsione di tutto quanto spettante in termini di risarcimento del danno da perdita di *chances* dal punto di vista giuridico ed economico, con riconoscimento dell'eventuale punteggio illegittimamente non maturato pari a 12 punti e degli eventuali danni economici da mancata percezione delle retribuzioni legittimamente spettanti da parametrare con riferimento al trattamento economico che la stessa avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico di servizio negato, pari ad un ammontare non inferiore a € 21.850,52 (**doc. 14**).

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

a codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del lavoro, affinché , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

I. **accertare e dichiarare** il diritto di parte ricorrente all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (al 31/08) o sino al termine delle attività didattiche (al 31/06), per la classe di concorso **A028 – Matematica e Scienze**, presso una delle sedi disponibili, sui posti disponibili nei diversi turni di nomina effettuati, presso una delle sedi indicate dalla ricorrente come preferenze nella domanda "*informatizzazione nomine supplenze*", con individuazione dalla II fascia delle GPS di Palermo, con efficacia giuridica ed economica retroattiva;



II. per l'effetto, **condannare le Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, ad attribuire un incarico di supplenza annuale (al 31/08) o sino al termine delle attività didattiche (al 31/06), per la classe di concorso **A028 – Matematica e Scienze**, presso una delle sedi indicate come preferenze nella domanda *“informatizzazione nomine supplenze”*, sui posti disponibili nei diversi turni di nomina effettuati, presso una delle sedi indicate dalla ricorrente come preferenze nella domanda *“informatizzazione nomine supplenze”*, con individuazione dalla II fascia delle GPS di Palermo, con efficacia giuridica ed economica retroattiva;

III. **condannare le Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire a parte ricorrente il danno in forma specifica e patrimoniale subito per l'illegittima mancata assegnazione delle supplenze di cui al punto *sub. I*, da parametrare, con riferimento al danno specifico, al punteggio che avrebbe conseguito se avesse ottenuto l'incarico spettante, e con riferimento al danno per equivalente, al trattamento economico che la stessa avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico di servizio negato, pari ad Euro 21.850,52 o nella minore o maggiore somma da determinarsi in corso di causa.

A tal proposito, si richiede l'ammissione di CTU contabile al fine di quantificare il risarcimento del danno spettante alla ricorrente dal giorno in cui sarebbe sorto il diritto all'assunzione a tempo determinato sino al giorno di effettiva immissione in servizio, consentendo alla stessa di nominare un proprio consulente tecnico di parte.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, **da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.**

Salvis iuribus.

Palermo, 2 gennaio 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

Avv. Gerlando Palillo

IN VIA ISTRUTTORIA:



I. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti nelle GPS di Palermo (aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024) relative alla classe di concorso **A028 – Matematica e Scienze** che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, potrebbero essere destinatari di un provvedimento di revoca della supplenza precedentemente attribuita;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per parte ricorrente;
- ai sensi dell'art. 32, comma 1, l. n. 69/ 2009, *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*

RITENUTO CHE

avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, alle descritte modalità di pubblicazione degli atti oggetto delle contestazioni e delle domande di parte ricorrente e, più in generale, alle speciali modalità di pubblicazione previste per gli atti e provvedimenti amministrativi la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisce la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata e agevole rispetto a quella in G.U.;

VISTO CHE

- l'art. 151 c.p.c. attribuisce al Giudice adito il potere di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;



- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto i sottoscritti Avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c. la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito

(<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

II. SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. O.M. 112/2022;
2. domanda di aggiornamento GPS;
3. GPS Palermo
4. domanda di informatizzazione nomine supplenze;
5. pubblicazione III bollettino di nomine;
6. pubblicazione IV° bollettino di nomine;
7. pubblicazione V° bollettino di nomine;
8. Documentazione attestante il conferimento di incarichi meno convenienti.
9. Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.13. nuova dotazione organico sostegno, pubblicata in data 27/09/2022;
10. Ordinanza Tribunale di Frosinone;
11. Ordinanza Tribunale di Cagliari;
12. Sentenza Tribunale di Cosenza;
13. Ordinanza Tribunale di Latina, sezione Lavoro;
14. Tabella retribuzione docenti.



Palermo, 2 gennaio 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

Avv. Gerlando Palillo

